

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

Decreto Delegato n. 126 del 27 luglio 2020

**(NUOVA MISSION DELLA BANCA NAZIONALE SAMMARINESE S.P.A.)
così come modificata con**

Legge n. 94 del 24 giugno 2022.

Decreto Delegato n. 126 del 27 luglio 2020

NUOVA MISSION DELLA BANCA NAZIONALE SAMMARINESE S.p.A.

Testo consolidato

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione dell'articolo 24, primo comma, della Legge 19 novembre 2019 n. 157, stabilisce la nuova mission di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.
2. La definizione degli interventi funzionali ad assicurare l'avvio e l'esecuzione della nuova mission tiene conto sia dei principi stabiliti dalla Legge 14 giugno 2019 n. 102 in materia di risoluzioni bancarie sia dell'obiettivo di rafforzare le modalità di gestione e recupero dei crediti deteriorati presenti nel sistema bancario sammarinese.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato, le espressioni di seguito elencate assumono il significato qui specificato:
 - a. **BNS**: Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.;
 - b. **BCSM**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - c. **Crediti Dubbi**: crediti classificati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza, all'interno di una delle seguenti categorie:
 1. sofferenze;
 2. incagli;
 3. ristrutturati;
 4. scaduti e sconfinanti;
 5. non garantiti verso Paesi a rischio;
 - d. **LISF**: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - e. **operazioni di cartolarizzazione**: cessioni a una società veicolo (SPV) di crediti o di altre attività idonei a produrre flussi di cassa. La società veicolo, soggetto con distinta personalità giuridica rispetto al cedente, reperisce, di norma, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto delle attività cedute emettendo titoli negoziabili e collocabili sui mercati mobiliari. Detti titoli sono rimborsati, per la quota capitale, e remunerati, per la quota interessi, attraverso i flussi di cassa prodotti dalle attività cedute;
 - f. **originator**: soggetto cedente le attività cartolarizzate;
 - g. **programma di risoluzione**: programma di Risoluzione di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S., adottato dalla BCSM con provvedimento del 21 luglio 2019;
 - h. **servicer**: soggetto mandatario del cessionario per incassi, pagamenti, recupero crediti o gestione e smobilizzo delle attività cartolarizzate;
 - i. **società veicolo o SPV**: soggetto cessionario delle attività cartolarizzate;
 - j. **Stato**: Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

Art. 3

(Nuova mission di BNS)

1. BNS è destinata ad amministrare gli attivi e i passivi rivenienti dalla risoluzione di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S. al fine di assicurare il puntuale adempimento delle obbligazioni emesse e delle altre passività assunte in conformità al programma di risoluzione, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
2. Per il conseguimento della propria mission, è prevista la cessione dei crediti e di eventuali altri attivi rivenienti dal recupero del credito presenti nel bilancio di BNS alla società veicolo di diritto sammarinese costituita per le operazioni di cartolarizzazione.
3. Una volta rimborsate le obbligazioni emesse e le altre passività il socio unico valuterà la prosecuzione dell'attività nella gestione di attivi di altre società partecipate dallo Stato ovvero la messa in liquidazione.

Art. 4

(Attività funzionali all'avvio dell'esercizio della nuova mission di BNS)

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ratifica del presente decreto delegato, la totalità delle azioni di BNS verrà ceduta allo Stato al valore del patrimonio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019, così come depositato dall'Amministratore Speciale, che procederà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo ed alla modifica dell'oggetto sociale e della denominazione in "Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A.". Dalla data di efficacia della nomina dei nuovi organi sociali cesseranno la procedura di risoluzione e le funzioni dell'Amministratore Speciale e del Comitato di Sorveglianza di BNS, dando avvio agli incombeni di cui all'articolo 14 della Legge n. 102/2019. L'Amministrazione Speciale procederà al rimborso integrale, con l'utilizzo della liquidità disponibile, dei certificati di deposito e delle cedole giunte a scadenza prima del termine della procedura di risoluzione, salvo diversa indicazione da parte del Coordinamento della Vigilanza di BCSM nell'ambito dell'aggiornamento del programma di risoluzione.
2. A seguito della cessione:
 - a. sarà revocata a BNS l'autorizzazione all'esercizio di attività riservate ai sensi della LISF, fermo restando la possibilità di proseguire la gestione in essere dei rapporti attivi e passivi di natura bancaria nelle more del progressivo trasferimento degli stessi presso altra banca sammarinese;
 - b. nelle more della costituzione della SPV di cui all'articolo 3, comma 2, BNS conferirà mandato gestorio di tutti i propri crediti verso terzi, di qualsiasi natura ad una costituenda società per azioni denominata "Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti – I.G.R.C.", il cui capitale sarà inizialmente detenuto dallo Stato, specializzata nello svolgimento di attività di servicer per conto di SPV, banche, altre imprese finanziarie sammarinesi o estere. Il conferimento del mandato gestorio avverrà sulla base di un accordo di gestione che garantisca la economicità della gestione imprenditoriale di I.G.R.C.;
 - c. cessano gli obblighi informativi di BNS nei confronti di BCSM, ad esclusione di quelli afferenti alla Centrale dei Rischi nelle more del trasferimento dei relativi obblighi di segnalazione in capo a I.G.R.C..
3. La copertura della spesa connessa alla acquisizione di BNS avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 7 luglio 2020 n.113.
4. La Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. potrà rendersi cessionaria, anche a titolo gratuito, di eventuali azioni promosse dal commissario liquidatore di Banca Partner S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, su istanza dello stesso, sentito il Comitato di Sorveglianza, e – limitatamente alle azioni di responsabilità attivate nei confronti dei membri dei cessati organi di amministrazione e controllo - previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, valutati anche i benefici in termini di maggiore efficacia nella gestione delle azioni medesime.¹
 - 4 bis. La cessione delle azioni di cui all'articolo 4 può avvenire in deroga al principio di incedibilità della res litigiosa.²
 - 4 ter. A seguito della cessione di cui al superiore comma 4, le azioni radicate dalla Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A., ovvero per essa da Banca Nazionale Sammarinese S.p.A., a seguito di apposita istanza

¹ Così come modificato dall'art. 5, I co. della Legge 24 giugno 2022, n. 94.

² Comma introdotto dall'art. 5, II co. della Legge 24 giugno 2022, n. 94.

di riunione, possono essere trattate congiuntamente a quelle promosse dal Commissario Liquidatore di Banca Partner S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.³

4 *quater*. Considerata l'intervenuta acquisizione da parte della Eccellentissima Camera della partecipazione totalitaria nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A., nonché la non cedibilità di tale partecipazione a norma dello statuto della società medesima e della disciplina alla stessa applicabile, gli atti di cessione di cui al superiore comma sono esenti dalle imposte di registro, bollo, nonché da ogni altra ulteriore imposta.⁴

4 *quinquies*. Non si applica, per le cessioni di cui ai precedenti commi, la disciplina prevista per le cessioni in blocco per i soggetti vigilati, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni.⁵

Art. 5

(Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti)

1. Il capitale dell'I.G.R.C. potrà essere parzialmente trasferito alle banche sammarinesi, a società nazionali o estere che svolgono attività di servicing in maniera professionale ovvero ad altri investitori istituzionali che intendano aderire al progetto di gestione accentrata degli attivi cartolarizzati costituiti da crediti dubbi, comprensivi delle originarie garanzie e dei beni conseguiti in esito alle attività di recupero o riscossione nel frattempo intraprese.

2. Lo Stato, in caso di trasferimento del capitale ad altri soggetti, che potrà avvenire solo previo parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, manterrà comunque una partecipazione nel capitale di I.G.R.C. pari almeno al 10%. Lo Statuto o eventuali patti parasociali potranno definire le modalità di controllo da parte degli azionisti sulle principali operazioni di disinvestimento del portafoglio gestito di importo superiore al 5% del valore di conferimento degli attivi dalle banche originator al SPV.

3. I.G.R.C. si avvarrà in via maggioritaria del personale dipendente assunto dalle liste di collocamento, preferibilmente in stato di mobilità o proveniente dalle società originator.

3 bis. Il personale di Banca Nazionale Sammarinese che è stato distaccato nell'ultimo anno presso soggetti autorizzati sammarinesi può essere assunto presso i medesimi soggetti autorizzati anche qualora gli stessi abbiano proceduto, nel medesimo termine, a forme di pensionamento anticipato del proprio personale ovvero ad accordi aziendali di solidarietà, a cui eventualmente anche i dipendenti provenienti da Banca Nazionale Sammarinese saranno sottoposti.

4. I.G.R.C., entro 30 giorni dalla costituzione, subentrerà di diritto nel contratto di mandato gestorio conferito dalla società "Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A." a Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A.

5. L'attività di servicer esercitata da I.G.R.C., per conto di SPV o imprese finanziarie, è soggetta alla vigilanza di BCSM. Nelle more di un apposito regolamento BCSM sull'attività di servicing, I.G.R.C. potrà svolgere attività di concessione di finanziamenti ai fini di una più efficiente attività di gestione e recupero dei crediti e sarà sottoposto, per quanto compatibili, alle disposizioni in materia di società finanziarie a operatività limitata di cui al Regolamento BCSM n. 2011-03.

6. Gli esponenti aziendali di I.G.R.C. devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di società finanziarie a operatività limitata di cui al Regolamento n. 2011-03.

7. La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, eventuali consiglieri delegati e il Direttore Generale di I.G.R.C. non devono:

a. ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di amministratore, sindaco o revisore contabile in società direttamente o indirettamente partecipate dalle banche originator o partecipanti al capitale sociale delle stesse;

b. essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi di cui alla lettera a);

³ Comma introdotto dall'art. 5, II co. della Legge 24 giugno 2022, n. 94.

⁴ Comma introdotto dall'art. 5, II co. della Legge 24 giugno 2022, n. 94.

⁵ Comma introdotto dall'art. 5, II co. della Legge 24 giugno 2022, n. 94.

- c. essere affidati o comunque debitori in via principale, per crediti per cassa o di firma, delle banche originator di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro;
 - d. essere dipendente dello Stato, Enti Pubblici ed Aziende Autonome;
 - e. aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o sindaco presso le banche originator.
8. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli eventuali consiglieri delegati e il Direttore Generale di I.G.R.C. devono possedere adeguata esperienza comprovata dall'aver svolto per almeno tre anni ruoli di responsabilità nella gestione o nel recupero del credito in banche, società finanziarie ovvero società di servicing ovvero dall'aver espletato per almeno un triennio attività di insegnamento universitario in materie afferenti la gestione ed il recupero dei crediti, ovvero dall'aver completato con profitto master post-universitari in materie afferenti la gestione e il recupero dei crediti.
- 8 bis. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con apposito decreto delegato lo Statuto della I.G.R.C..
- 8 ter. Il capitale sociale della I.G.R.C. è determinato in euro 100.000,00. La relativa spesa trova imputazione sul capitolo 2-3-6360 "Sottoscrizione partecipazioni azionarie", la cui copertura finanziaria avviene mediante ricorso al Fondo di intervento di cui al capitolo 1-3-2490 del Bilancio dello Stato.

Art. 6

(Effetti della cessione del capitale di BNS allo Stato)

1. Dalla data di cessione del capitale di BNS allo Stato, con decorrenza di 30 giorni, sono risolti di diritto tutti i rapporti di consulenza e collaborazione.
2. Entro 30 giorni dalla data di insediamento, l'organo amministrativo dovrà procedere a completare il processo di riduzione di personale conservando il rapporto di lavoro con le sole figure che per mansione sono necessarie alla gestione amministrativa-contabile.

Art. 7

(Modalità di soddisfacimento delle passività di BNS)

1. La Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. soddisferà le passività in essere all'apertura della procedura di Risoluzione man mano che le stesse saranno divenute esigibili. Le obbligazioni emesse da BNS in conformità al programma di risoluzione o ai sensi del presente decreto delegato sono garantite dallo Stato.
2. Le passività nei confronti di soggetti autorizzati, inclusi quelli in liquidazione coatta amministrativa, per le quali non siano state ancora definite le modalità di rimborso in conformità a quanto stabilito nel programma di risoluzione, saranno rimborsate come segue:
 - a. le passività nei confronti di soggetti autorizzati detenute per conto terzi univocamente identificati da BNS alla data di avvio della risoluzione sono rimborsate in capo a ciascun avente diritto mediante:
 - (i) la liquidazione per cassa – ove non già avvenuta - fino ad un importo massimo pari a 100 mila euro;
 - (ii) la conversione dell'eventuale parte eccedente in obbligazioni BNS aventi scadenza a 3, 5 e 7 anni secondo le modalità stabilite nel programma di risoluzione relativi ai depositi protetti;
 - b. le passività nei confronti di soggetti autorizzati detenute per conto terzi diverse da quelle di cui alla precedente lett. a. sono rimborsate cumulativamente in capo a ciascun soggetto autorizzato mediante la conversione in obbligazioni BNS aventi scadenza a 3, 5 e 7 anni secondo le modalità stabilite nel programma di risoluzione al netto di una quota liquidata per cassa pari a 100 mila euro;
 - c. le passività, incluse quelle rivenienti dall'attuazione del programma di risoluzione, nei confronti di soggetti autorizzati diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a. e b. sono cumulativamente rimborsate in capo a ciascun soggetto autorizzato mediante obbligazioni BNS secondo quanto stabilito per le "altre passività" dal programma di risoluzione al netto di una quota liquidata per cassa pari a 100 mila euro ad esclusione delle passività residue nei confronti delle banche cessionarie in attuazione del programma di risoluzione che sono regolate mediante la conversione in obbligazioni BNS aventi scadenza a 3, 5 e 7 anni secondo le modalità stabilite nel programma di risoluzione;

d. nessuna responsabilità in sede civile e penale potrà essere attribuita al soggetto autorizzato che subisce la conversione dei crediti in obbligazioni BNS in applicazione di quanto stabilito dal presente comma.

3. Al netto dei depositi protetti ai sensi dell'articolo 100 della LISF, sono convertite in obbligazioni tutte le altre passività di BNS, ivi incluse quelle nei confronti di BCSM, il cui rimborso non sia già stato definito in conformità a quanto disposto dal programma di risoluzione e che residuino alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato. Le caratteristiche dei titoli emessi saranno pari a quelle delle altre obbligazioni già emesse da BNS in termini di decorrenza, durata e tassi di interesse secondo quanto disposto dall'articolo 5, lettera o) del programma di risoluzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti oggetto di sequestro presso BNS, con assegnazione definitiva a favore del soggetto che risulterà titolare dei rapporti medesimi in esito al loro dissequestro/confisca. La liquidità che si sarà formata a seguito della conversione e le obbligazioni, non ancora scadute, costituiranno passività della Società Gestione Attivi ex BNS S.p.A. che procederà a metterle a disposizione degli aventi diritto in esito alla definizione del relativo procedimento giudiziario.

5. Sono escluse dalla conversione di cui ai commi precedenti, le passività afferenti agli attivi a copertura di riserve tecniche di polizze assicurative di Ramo I.

5 bis. I soggetti vigilati a cui si riferiscono le riserve tecniche di cui al comma 5 sono tenuti a comunicare a BCSM, entro 30 giorni dalla ratifica del presente decreto delegato, i beneficiari effettivi delle polizze assicurative Ramo I alle stesse riferite, nonché l'ammontare analitico dell'accantonamento.

6. Tutte le passività aventi titolo in atti o fatti anteriori all'apertura della procedura di risoluzione di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S., e come tali convertite secondo quanto disposto dal programma di risoluzione o in forza del presente decreto delegato, saranno soddisfatte alle scadenze fissate a seguito delle attività di conversione, nei modi seguenti:

oa) i certificati di deposito e le cedole aventi scadenza entro il termine della risoluzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;

a) al ricorrere di ognuna delle scadenze successive determinate a seguito delle attività di conversione delle passività pregresse, la Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. provvederà a predisporre un progetto di riparto per il soddisfacimento delle passività di volta in volta scadute;

b) i progetti di riparto di cui alla lettera precedente potranno prevedere il soddisfacimento delle passività di volta in volta interessate mediante:

(i) il pagamento di una percentuale in denaro, compatibilmente con le condizioni di liquidità della società al momento dell'esecuzione del riparto, tenuto conto dei presumibili costi ed oneri necessari a garantire l'esaurimento delle attività di liquidazione e di riparto;

(ii) l'attribuzione, a titolo di conguaglio definitivo, per le quote di passività non soddisfatte in denaro, di crediti di imposta per equivalente ammontare – a valere sui crediti d'imposta e sulle imposte anticipate presenti tra le attività della società –, che risulteranno convertiti in certificati di compensazione fiscale nei limiti dei massimali annui previsti per legge e per la parte eccedente convertiti in titoli del debito pubblico. A questi fini, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, titoli del debito pubblico. Tramite appositi decreti delegati sono definiti:

1. le modalità di conversione dei crediti di imposta così attribuiti ad estinzione delle passività pregresse di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S.;

2. la durata di ciascuna emissione;

3. il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il debito a date prestabilite;

4. il rendimento dei titoli del debito pubblico emessi ai fini della estinzione delle passività pregresse di Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. in A.S.

A decorrere dall'esercizio finanziario di emissione e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso dei titoli del debito pubblico, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme troveranno imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato. Il debito derivante dall'emissione di cui alla presente disposizione viene iscritto nello Stato Patrimoniale dello Stato.

c) In esito all'integrale rimborso delle passività, di cui al presente comma, la Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. verrà posta in liquidazione con attribuzione al Bilancio dello Stato dell'eventuale residuo attivo di liquidazione, anche in eccedenza rispetto all'ammontare dei titoli del debito pubblico emessi a conguaglio del soddisfacimento delle passività scadute alle singole date di scadenza delle obbligazioni emesse da BNS in sede di conversione delle passività pregresse, secondo quanto disposto dal programma di risoluzione.

7. I titoli di terzi presenti nei dossier amministrati o gestiti da BNS alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato per i quali non sia stato tecnicamente possibile procedere al trasferimento a depositari terzi, saranno acquisiti da BNS al presumibile valore di realizzo riferito alla medesima data a fronte dell'emissione di obbligazioni BNS di pari ammontare, aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Programma di risoluzione per i depositi protetti.
8. I titoli di terzi ancora presenti nei dossier amministrati o gestiti da BNS alla data di revoca dell'esercizio di attività riservate, per i quali non sia stata impartita disposizione di trasferimento ad altro depositario, verranno venduti "al meglio" da BNS entro 15 giorni correnti dalla citata data di revoca. Il netto ricavo sarà riconosciuto ai titolari dei dossier nelle modalità con questi concordate. Nel caso di somme derivanti dalla vendita di titoli di terzi posti a garanzia di crediti concessi da BNS, il ricavato manterrà, in continuità, il vincolo pignoratizio. I dossier amministrati o gestiti sui quali erano depositati i titoli saranno estinti d'ufficio.
9. I rapporti che presentano passività liquide alla data di revoca dell'esercizio di attività riservate, saranno estinti entro 15 giorni correnti dalla citata data di revoca. Il netto ricavo sarà riconosciuto ai titolari nelle modalità con questi concordate. Nel caso di somme derivanti da rapporti posti a garanzia di crediti concessi da BNS, il ricavato manterrà, in continuità, il vincolo pignoratizio. I rapporti sui quali sono appostate tali liquidità saranno estinti d'ufficio.
10. Qualora i crediti vantati da BNS siano esigibili, le liquidità generate da rapporti di cui ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, sono compensabili fino a concorrenza dell'esposizione.

Art. 8

(Finanziamenti concessi allo Stato)

1. L'Ecc.ma Camera, per il tramite del Congresso di Stato, potrà richiedere alla BCSM finanziamenti a termine volti a consentire la temporanea immissione di liquidità nella Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A., per compensare eventuali disallineamenti tra i flussi di cassa derivanti dal realizzo degli attivi e il pagamento delle passività di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato.
2. Il contratto di finanziamento verrà sottoscritto congiuntamente dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e dai Sindaci di Governo, su conforme deliberazione del Congresso di Stato per conto dell'Ecc.ma Camera.
3. La stipula del contratto di cui al comma precedente è subordinata alla individuazione delle fonti di rimborso del prestito alla BCSM e al permanere di condizioni di solvibilità in capo alla società beneficiaria ultima del finanziamento accordato.
4. Il credito dell'Ecc.ma Camera per diritto di rivalsa sulla società facilitata è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche, al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.
5. I prestiti sotto forma di temporanea immissione di liquidità così erogati dalla BCSM e le garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

Art. 8-bis

(Trasformazione della società Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. in trust di scopo)

1. Il Congresso di Stato, per conto dell'Ecc.ma Camera, con il parere favorevole del Consiglio di Previdenza e del Comitato Amministratore di FONDISS, potrà procedere alla trasformazione della società "Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A." in un trust di scopo di diritto sammarinese denominato "Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione" che sarà assoggettato a tutti i diritti ed obblighi previsti dalla Legge 16 luglio 2019 n.115 per quanto compatibili.
2. Con la trasformazione in trust tutti gli organi della società decadranno.
3. Precedentemente all'istituzione del trust il Consiglio Grande e Generale, con votazione favorevole dei due terzi, dovrà nominare un trustee ed un Guardiano.

Art. 9

(Azioni di responsabilità avviate da BNS)

1. Qualunque tipo o genere di azione di responsabilità, di azione risarcitoria, di azione volta alla conservazione delle garanzie, di azione di accertamento o di adempimento spettante a BNS, permarrà in capo alla, e continuerà ad essere esperibile da parte della, Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. e, se già avviata, potrà essere proseguita, senza soluzione di continuità, dalla medesima Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A.
2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, della Legge 14 giugno 2019 n. 102. Per l'effetto, le azioni di responsabilità ivi contemplate permarranno in capo alla, e continueranno ad essere esperibili da parte della, Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. e non dovranno essere trasferite all'Ecc.ma Camera.
3. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della Legge 14 giugno 2019 n. 102, i proventi delle azioni di responsabilità saranno vincolati e trasferiti in favore del Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A., ovvero, ove già istituito, del trust di scopo di diritto sammarinese di cui al precedente articolo 8-bis denominato Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensioni. Per effetto del vincolo, i medesimi proventi delle azioni di responsabilità sono ad ogni effetto distinti dal restante patrimonio di Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. e non potranno essere in nessun tempo assoggettati a sequestro, pignoramento o ad altri vincoli giudiziari ad opera di eventuali controparti.
4. È espressamente abrogato il comma 8, dell'articolo 2, della Legge 16 luglio 2019 n. 115 così come risultante dalla errata correge pubblicata in data 17 luglio 2019.
5. La Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A. conserva i diritti e gli obblighi di BNS sussistenti alla data di cessazione della procedura di risoluzione. La cessazione della procedura di risoluzione di BNS, con riguardo alle azioni esperite o esperibili da BNS, non pregiudica l'applicabilità – ove non espressamente derogate in virtù dei superiori commi – delle previsioni di cui alla Legge 14 giugno 2019 n. 102, nonché della relativa interpretazione autentica di cui alla Legge 23 settembre 2019 n. 148.
6. Il divieto di rinuncia alle azioni di responsabilità, così come previsto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 16 luglio 2019 n. 115, permane anche a seguito della cessazione della procedura di risoluzione di BNS. Tale divieto non si applica alle transazioni, anche parziali, delle medesime azioni di responsabilità. Resta fermo che, a pena di nullità, la transazione delle suddette azioni richiederà, esclusivamente sino alla data di cessazione della procedura di risoluzione, la preventiva autorizzazione del Coordinamento della Vigilanza di BCSM, previa informativa al Comitato per il Credito e il Risparmio e della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione riunita in seduta segreta. Successivamente alla cessazione della procedura di risoluzione, la transazione potrà essere perfezionata da Società di Gestione Attivi ex BNS S.p.A., senza la preventiva autorizzazione di BCSM, pur nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77 in combinato disposto con l'articolo 56, comma 8, della Legge 24 febbraio 2006 n. 47.